



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce

Copia e X text



↑

u p b

Ufficio Segreteria del Comando

Prot. n° 3202 Allegati:



LECCE, 17 FEB. 2011

Ai Comuni della Provincia di Lecce

Agli Sportelli unici per le Attività produttive
della Provincia di Lecce

alla Prefettura di Lecce

e per conoscenza

all'Amministrazione Provinciale di Lecce

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Lecce

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio di attività – Procedimenti per il rilascio del certificato prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore delle recenti disposizioni che hanno sostituito integralmente l'articolo 19 della legge n. 241/90, introducendo la "Segnalazione certificata di inizio di attività", pervengono spesso a questo Comando, da parte di alcuni Comuni, le citate segnalazioni più o meno documentate, anche relative ad attività che non rientrano tra quelle soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi e, pertanto, non interessate a procedimenti di competenza di questo Comando.

Premesso che l'atto in esame "sostituisce ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", soltanto se "certificata" e, quindi, corredata dalle "dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (...), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (...) corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione", per quanto concerne le attività soggette ai controlli di competenza di questo Comando, anche sulla base delle prime direttive impartite dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, si ritiene di dover affermare quanto segue:

1. le attività interessate devono essere soggette al rilascio del "certificato prevenzione incendi" (c.p.i.) e, pertanto, contenute nell'elenco approvato dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche;
2. nel caso che abbiano già acquisito il c.p.i. da parte di questo Comando, ovvero abbiano già presentato validamente presso questo Ufficio la "dichiarazione di inizio di attività" prevista dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, è sufficiente che Codesti Uffici acquisiscano, a corredo della segnalazione, copia dei predetti documenti (c.p.i. o d.i.a. timbrata VVF);
3. nel caso che abbiano già acquisito soltanto il parere di conformità sul progetto (propedeutico al rilascio di c.p.i.), previsto all'art. 2 del citato D.P.R. n. 37/98, è sufficiente che la s.c.i.a. sia corredata dal progetto approvato da questo Comando e dalle certificazioni previste all'art. 2, comma 2 del D.M. 4 maggio 1998;
4. nel caso che non abbiano acquisito il predetto parere di conformità e che le attività siano regolate da norme tecniche cogenti specifiche, è sufficiente che la s.c.i.a. sia corredata da un progetto che dimostri il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nella regola tecnica cogente di riferimento e, pertanto, dalla documentazione prevista negli articoli 1, comma 2, e articolo 2, comma 2, del citato D.M. 4 maggio 1998.



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Segreteria del Comando

Si avverte, comunque, che in entrambi i casi previsti ai sopraccitati punti 3 e 4, risulta necessario che Codesti uffici trasmettano immediatamente la documentazione allegata a questo Comando, in maniera tale da poter essere verificata al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti previsti al comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/90, così come modificato dalle nuove disposizioni ("divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa"), e che i soggetti titolari delle attività svolgano comunque gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 37/98 (compreso il versamento dei relativi oneri), in conformità alla normativa vigente attinente allo Sportello unico per le attività produttive.

In tutte le ipotesi di attività non soggette ai controlli di questo Comando (che non rientrano al p.to 1), non è assolutamente necessario trasmettere le predette segnalazioni a questo Ufficio.

Inoltre, si ritiene che rientrano nei casi di esclusione dal campo di applicazione delle nuove disposizioni tutte le attività soggette a Licenza di Pubblica Sicurezza (locali e impianti di trattenimento aperti al pubblico, esercizi e depositi di sostanze esplodenti, etc.) e tutte le attività a rischio d'incidente rilevante regolamentate dal D. Leg.vo 17 agosto 1999 n. 334.

Si ritiene, infine, che, nelle ipotesi di attività che non siano regolate da norme tecniche cogenti specifiche, nei casi in cui si chiede una deroga a tali norme cogenti specifiche e per tutti i progetti che intendano adottare il metodo di approccio prestazionale previsto nel D.M. 9 maggio 2007, prima della presentazione della s.c.i.a., sia acquisito il parere di conformità favorevole da parte di questo Comando previsto all'art. 2 del D.P.R. n. 37/98.

Al fine di garantire, comunque, una corretta applicazione delle nuove disposizioni e, nel principio di massima collaborazione tra tutti gli Enti interessati, questo Ufficio potrà essere contattato anche telefonicamente o telematicamente ai seguenti recapiti:

Ufficio Prevenzione: 0832223326-7-8-9

Funzionario responsabile dei procedimenti, ing. Raffaele De Iaco: 0832223325

e-mail: comando.lecce@vigilfuoco.it



IL COMANDANTE PROVINCIALE

Ing. Pietro Foderà